

**Oggetto:** Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. Reg. (CE) n. 589/2008 della Commissione del 23 giugno 2008. D.M. 13 novembre 2007. Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267. Legge 25 febbraio 2008, n. 34

**Revoca** autorizzazione centro di imballaggio uova “**Battistelli Paolo & Casadio Carlo**” per cessata attività.

## **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE**

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Reg. (CE) n. 589/2008 della Commissione del 23 giugno 2008, e successive modifiche ed integrazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 novembre 2007 – Modalità per l’applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti n. 1028/2006 del Consiglio e n. 557/2007 della Commissione e del decreto legislativo n. 267 del 29 luglio 2003;

VISTA la Direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole;

VISTA la Direttiva 2002/4/CE della Commissione del 30 gennaio 2002 relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla Direttiva 1999/74/CE del Consiglio;

VISTA la Direttiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;

VISTO il Reg. (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi;

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 – Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;

VISTO il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 – Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 – Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

VISTA la legge 13 maggio 1966, n. 356;

VISTA la legge 3 maggio 1971, n. 419 - Applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 contenenti norme sulla commercializzazione delle uova;

VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 137 - Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova;

VISTO il decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 16 dicembre 1991, n. 434 - Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, commi 4, 5 e 6, della legge 10 aprile 1991, n. 137, recante norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova;

VISTO il Reg. (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Reg. (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Reg. (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTO il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

CONSIDERATO che la sopra richiamata legge 3 maggio 1971, n. 419, all'articolo 2 prevede che l'autorizzazione per lo svolgimento dei compiti di classificazione delle uova venga rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere dei competenti organi regionali previo accertamento della sussistenza dei necessari requisiti, svolto da una commissione provinciale presieduta dal capo dell'Ispettorato provinciale all'agricoltura;

PRESO ATTO che il citato decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 novembre 2007 dispone, tra l'altro:

1. all'articolo 2, comma 1: *"I centri di imballaggio uova sono autorizzati dalle Regioni e Province autonome competenti per territorio, previo accertamento delle condizioni previste all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 557/2007 della Commissione ed acquisizione del codice di cui al comma 3"*;
2. all'articolo 2, comma 2: *"..... per l'ottenimento dell'autorizzazione i soggetti interessati devono presentare domanda alle Regioni o Province autonome di competenza, sulla base del modello fac-simile allegato I....."*;
3. all'articolo 2, comma 4: *"Le Regioni o Province autonome verificano in qualsiasi momento e comunque almeno ogni tre anni, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 557/2007 per il mantenimento dell'autorizzazione dei centri di imballaggio ricadenti nel proprio territorio"*;
4. all'articolo 3, comma 2: *"La **revoca** o la sospensione dell'autorizzazione è fatta direttamente dalle Regioni e Province autonome, presso cui devono pervenire anche le segnalazioni di irregolarità riscontrate dagli altri organismi di controllo, le quali provvedono a darne comunicazione al Mipaaf per l'aggiornamento della lista dei centri di imballaggio"*;

VISTA la legge 25 febbraio 2008, n. 34 – Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007), in particolare l’articolo 8 “*Applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, dell’19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova*”;

VISTA la nota prot. n. 128564 del 27 agosto 2008, acquisita al protocollo del Dipartimento economico e Occupazionale – Affari Generali – n. 132262/15 dell’8 settembre 2008, con la quale l’Area Decentrata Agricoltura di Roma trasmette alla Direzione Regionale Agricoltura la seguente documentazione:

1. copia della nota n. 792 del 21 gennaio 2008 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Filiere Agricole e Agroalimentari – Direzione Generale delle Politiche Agricole – POLAGR VII, con la quale si chiede alla ditta “**Battistelli Paolo & Casadio Carlo**”, titolare dell’omonimo centro di imballaggio delle uova ubicato in Comune di Roma, via Affogalasino n. 40 – codice n. IT058151 - di provvedere al versamento delle quote annuali relative agli anni dal 2003 al 2007, ai sensi delle legge 10 aprile 1991, n. 137;
2. copia della nota del 28.4.2008, acquisita al protocollo della medesima Area Decentrata al n. 64305 del 30.4.2008, con la quale Battistelli Paolo trasmette:
  - copia della nota in data 19.11.1999 presentata alla A.U.S.L. Roma D e da questa acquisita al proprio protocollo al n. 53/9592 del 23.9.1999, che comunica di aver sospeso l’attività di imballaggio delle uova in data 15.11.1999;

RITENUTO necessario, sulla base di quanto sopra esposto, provvedere alla revoca della autorizzazione a suo tempo rilasciata dal Ministero dell’Agricoltura e Foreste alla ditta “Battistelli Paolo & Casadio Carlo” per l’attività di imballaggio delle uova ai sensi della normativa sopra richiamata;

### **DETERMINA**

in conformità con le premesse,

1. **di revocare** alla ditta “**Battistelli Paolo & Casadio Carlo**” l’autorizzazione, a suo tempo rilasciata dal Ministero competente in materia, all’omonimo centro di imballaggio delle uova ubicato in Comune di Roma, via Affogalasino n. 40 – codice identificativo IT058151;
2. di incaricare la Direzione Regionale Agricoltura di trasmettere il presente provvedimento:
  - a) alla ditta interessata;
  - b) al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per la cancellazione del sopra richiamato centro di imballaggio dal relativo elenco nazionale tenuto dallo stesso Ministero;
  - c) all’Area Decentrata Agricoltura di Roma.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento  
Dott. Guido Magrini